



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA

Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Angelo Franco, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale **1538/2023**, avente ad oggetto “*responsabilità extracontrattuale*”, rimessa in decisione ex art.189, c. 3, c.p.c. all’udienza del 9 gennaio 2025 trattata in forma cartolare ai sensi dell’art. 127 *ter* c.p.c.

TRA

CASILLO COMMODITIES ITALIA SPA (C.F. 04454620727) con l’Avv. DI COMITE ANDREA (C.F. DCMNDR75M14L049V) e l’Avv. DI CAGNO GIOVANNI (DCGGNN51L23A662M);

CONTRO

DE BONIS SAVERIO (C.F. DBNSVR64S19E326Y) con l’Avv. DI CIOMMO FRANCESCO (C.F. DCMFNC75E30L738J)

ASSOCIAZIONE GRANOSALUS (C.F. 94102730713) con l’Avv. DI CIOMMO FRANCESCO (C.F.

* * * * *

Nei termini perentori concessi ex articolo 189 c.p.c., dimezzati in conformità a quanto prescritto dalla legge n. 140/2003, le parti hanno depositato le rispettive note a cui si rinvia ai fini dell'individuazione precipua delle rispettive conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa narrazione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.

1.

Prima di entrare *in medias res*, deve essere scrutinata la richiesta formulata dalla difesa attorea di disporre, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 3 della legge 140/2003, la separazione della posizione di Saverio De Bonis rispetto a quella dell'Associazione GranoSalus, domanda, questa, formulata, all'esito della prosecuzione del giudizio, nell'alveo delle note depositate nel primo dei termini di cui all'articolo 189 c.p.c.

La richiesta è inammissibile.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 140/2003 prescrive che “*quando in un procedimento*

giurisdizionale è rilevata o eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti”.

L'ottavo comma stabilisce, inoltre, che “nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione.

A ben vedere, dal combinato disposto di tali disposizioni, emerge che:

- a) la possibilità di disporre la separazione riguarda solo eventuali procedimenti già riuniti (e non è questo il caso atteso che viene in rilievo un unico giudizio promosso nei confronti di due convenuti);*
- b) che, successivamente alla comunicazione della deliberazione della Camera di appartenenza che si sia espressa favorevolmente all'applicazione dell'art. 68 Cost., il potere di disporre la separazione deve ritenersi ormai consumato, atteso che le sole facoltà processuali di cui dispone il giudice, in tale frangente, sono solo quelle*

enucleate nel comma ottavo, ovvero di adottare “*senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3*” (tra i quali non certo rientrano le facoltà di cui al secondo comma, non espressamente richiamato).

La richiesta di separazione, pertanto, non potrà che essere disattesa.

2.

L'articolo 68 della Costituzione stabilisce che: “*I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.*”

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Le prerogative irrinunciabili che la Carta Fondamentale riconosce ai Parlamentari perseguono lo scopo di tutelare la regolarità e l'indipendenza del

mandato in ossequio al principio del rispetto della piena rappresentatività degli organi elettivi. Queste sono:

- a) l'insindacabilità, secondo cui i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni;
- b) l'immunità penale, secondo cui nessun parlamentare, senza autorizzazione della Camera di appartenenza, può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o detenuto, salvo che in esecuzione di sentenza penale irrevocabile, ovvero sia colto in flagranza di delitto, se la legge prevede l'arresto obbligatorio. Analoga autorizzazione è richiesta per le intercettazioni e per il sequestro di corrispondenza.

L'insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle funzioni tutela la libertà di espressione del Parlamentare, al fine di evitare possibili condizionamenti che potrebbero derivargli dalla consapevolezza di dover render conto dell'attività svolta.

L'insindacabilità si estende *extra moenia* quando l'attività è connessa alle funzioni parlamentari.

A tal proposito si rileva che *“l'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento”* (cfr. art. 3 legge 140/2003).

La legge, dunque, chiarisce che l'insindacabilità abbraccia anche ogni altro atto di *divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare espletata extra moenia.*

Ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, è compito delle Camere valutare la sussistenza o meno del nesso tra opinioni espresse dal Parlamentare e l'esercizio delle relative funzioni.

Il giudice, in ragione di quanto predicato dal quarto comma dell'articolo testé citato, può scegliere tra due opzioni alternative: o accogliere direttamente l'eccezione così da riconoscere, *illico et immediate*, la sussistenza della prerogativa ovvero, qualora ritenga di non accoglierla - come avvenuto nel caso di specie

- trasmettere gli atti alla Camera di appartenenza, dichiarando la sospensione del procedimento prevista *ex lege* dal comma 5 dell'articolo sopra citato sino alla deliberazione. In nessun caso, può escludere sulla scorta di una sua delibazione l'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione: la prerogativa, infatti, è di esclusiva competenza del Parlamento.

La Corte Costituzionale ha espressamente qualificato la legge 20 giugno 2003, n. 140 normativa di attuazione della Costituzione, "*cioè finalizzata a rendere immediatamente e direttamente operativo sul piano processuale il disposto dell'articolo 68, primo comma*" (sentenza n. 120 del 2004). Come sottolineato dalla Consulta, tale legge contiene disposizioni processuali di evidente importanza istituzionale dal momento che, per il loro tramite, si mira a conseguire quell'*equilibrio razionale e misurato* che dalla stessa Corte è stato ritenuto necessario "*tra le istanze dello Stato di diritto, che tendono ad esaltare i valori connessi all'esercizio della giurisdizione (universalità della legge, legalità, rimozione di ogni privilegio, obbligatorietà dell'azione penale, diritto di difesa in giudizio, ecc.) e la salvaguardia di ambiti di autonomia parlamentare sottratti al diritto comune, che valgono a conservare alla rappresentanza politica un suo indefettibile spazio di libertà*" (Corte Cost. n. 379 del 1996).

Come riconosciuto dalla giurisprudenza, nonché ribadito dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (cfr. docc. 26, 27 e 28 difesa convenuta), le guarentigie di cui all'art. 68 Cost. si estendono alle conseguenze civili, amministrative e disciplinari del fatto che si presume illecito e/o antigiusuridico e rilevano non solo in ambito parlamentare ma anche in tutte le altre sedi e occasioni in cui l'opinione sia riprodotta nel suo contenuto sostanziale, come del resto prevede l'art. 3 della legge 140/2003.

Premesso tanto in termini esegetici, si osserva quanto segue.

Alla luce del *decisum* della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, approvato dall'Assemblea del Senato nella seduta del 29 ottobre 2024, (cfr. docc. 26 e 27, doc. 28 difesa convenuta), deve ritenersi acclarato che le opinioni espresse dal convenuto sul proprio profilo facebook, nonché sul blog dell'Associazione GranoSalus di cui era legale rappresentante, rientrano appieno nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 68 Cost. e 3 l. 140/2003.

Tanto è stato definitivamente acclarato dal Senato della Repubblica e tale statuizione non può in nessun modo essere disattesa.

A ben vedere, al contrario di quanto argomentato dalla difesa attorea, la quale - in virtù di tanto - ha chiesto la separazione della posizione dei due convenuti, le guarentigie devono ritenersi estese anche alle esternazioni di pensiero enucleate sul blog dell'Associazione atteso che per suo tramite sono state divulgate le attività del Parlamentare.

Come noto, la giurisprudenza costante della Consulta (cfr. sentenze 144/2015; 55/2014, 305/2013 e 81/2011) ritiene che le dichiarazioni rese *extra moenia* siano coperte dalla prerogativa dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l'esercizio del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all'esterno e opinioni espresse *intra moenia*.

La Consulta, recependo tra l'altro, gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei diritti dell'uomo, ritiene configurabile la prerogativa dell'insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione esterna del parlamentare (alla stampa, sui social o sui blog) abbia finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. E tale è stata la finalità - appunto divulgativa - della diffusione attraverso il blog dell'associazione di cui il convenuto,

Senatore della Repubblica al tempo dei fatti, era legale rappresentante.

Che le specifiche guarentigie in esame siano applicabili anche alle divulgazioni contenute sul blog dell'associazione è evincibile dal tenore stesso della delibera della Giunta, approvata dal Senato della Repubblica, la quale ha investito del suo esame tutti gli atti e le dichiarazioni per cui è causa. Nel corpo della stessa si fa riferimento a tutti gli atti processuali inviati dall'Autorità giudiziaria in relazione tanto alla posizione dell'onorevole De Bonis, quanto a quella dell'Associazione Nazionale GranoSalus della quale egli era il legale rappresentante (cfr. p. 2 delibera).

Il perimetro dell'esame delle dichiarazioni scrutinate non si è limitato solo a quelle che il convenuto ha esternato sul suo profilo Facebook, ma si è esteso anche agli articoli pubblicati sul blog dell'associazione attraverso cui è avvenuta la divulgazione del pensiero e delle attività del Parlamentare. E che tanto abbia costituito oggetto del decidere è desumibile dalla ricostruzione processuale dei fatti enucleata nella delibera ai fini dell'individuazione del *thema decidendum* (cfr. p. 3), laddove si fa riferimento sia ai post pubblicati sul profilo social privato, che agli articoli divulgati attraverso il blog dell'associazione.

Le conclusioni di cui sopra sono, inoltre, suffragate dalle seguenti ed ulteriori considerazioni.

Nel momento in cui la delibera entra nel vivo del caso specifico (cfr. pp 4 e 5) non differenzia affatto le posizioni del Parlamentare da quelle dell'associazione da lui presieduta e tanto sul ritenuto presupposto per cui, attraverso l'attività del blog, è stato lo stesso De Bonis a divulgare il proprio pensiero e le proprie opinioni. Tanto lo si ricava, in special modo, dalla parte motiva della deliberazione la quale, allorquando predica la sussistenza della coincidenza contenutistica e temporale tra attività *intra moenia* ed *extra moenia*, non differenzia affatto le posizioni delle parti convenute trattando, in senso equipollente, sia quanto divulgato attraverso il blog dell'associazione che per mezzo del profilo Facebook.

In altri termini, il Senato della Repubblica non sembra aver differenziato le varie tipologie di esternazione delle opinioni espresse per cui è causa, sicché allorquando la delibera parla di coincidenza temporale e contenutistica tra attività *intra* ed *extra moenia* deve ritenersi che abbia inteso riferirsi a tutte le esternazioni oggetto del giudizio, senza distinzione alcuna. Ove mai il Senato avesse inteso differenziare le posizioni portate al suo vaglio, lo avrebbe fatto in maniera chiara ed inequivoca; ma così non è stato. Ne consegue che tra “*le dichiarazioni rese*

dall'onorevole Saverio De Bonis, senatore all'epoca dei fatti” ed *“oggetto del procedimento civile pendente presso il Tribunale di Matera (R.G. n. 1538/2023)”*, le quali *“costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ricadendo nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione”*, rientrano anche quelle divulgate per il tramite del blog dell'associazione convenuta.

Logico corollario è il rigetto di tutte le domande attoree e l'assorbimento di ogni altra questione.

3.

Le spese di lite, non ricorrendo alcuna delle tassative ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 92 c.p.c. (*id est*: soccombenza reciproca, ovvero assoluta novità delle questioni trattate o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti), seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti dallo scaglione di riferimento individuabile sulla scorta del valore della domanda. In conformità a Cass. 30219/2023 sarà liquidata anche la fase di trattazione e istruttoria.

Non si reputa di dover accogliere la richiesta della difesa convenuta tesa alla condanna della controparte ex articolo 96 c.p.c. dato che l'applicabilità in concreto di quanto predicato dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione è

stato, nella fattispecie, il portato di una decisione del Senato della Repubblica, adottata nell'alveo delle sue prerogative istituzionali.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo sulle domande proposte con atto di citazione notificato da Casillo Commodities Italia s.p.a. nei confronti di De Bonis Saverio e dell'Associazione GranoSalus, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta integralmente le domande dell'attore in quanto improcedibili per violazione dell'articolo 68 Cost. e dell'articolo 3 della legge 140/2003; condanna Casillo Commodities Italia s.p.a. al pagamento in favore di Saverio De Bonis e dell'Associazione GranoSalus delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge. Così deciso in Matera il 17 gennaio 2025.

Il Giudice
Angelo Franco